



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari
Determinazione del Direttore Generale

N° 182 DEL 17.05.2023

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO

N° _____ DEL _____

Oggetto: Rimborso spese di lite sostenute dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina - Pagamento somme per l'importo di €. 1.076,25.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina ha rappresentato e difeso l'Ente di Sviluppo Agricolo nel giudizio Butera Giuseppe c/ESA di cui alla Sentenza n° 14208/2013 decisa nell'udienza del 16/07/2013;

RITENUTO di dover procedere al pagamento dell'importo di €. 1.076,25, misura posta a carico dell'Amministrazione E.S.A. , ai sensi dell'art. 21 comma 3 approvato con Regio Decreto 1611/1933 e successive modifiche, ripartita al 50% della spesa pari ad €. 2.152,50, giusto prospetto di liquidazione inoltrato dalla predetta Avvocatura;

VISTA la nota n. 95639 del 02/05/2023 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irrigue dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31 maggio 2023;

CONSIDERATO che la presente determina rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla predetta nota assessoriale, in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione della presente determina;

PROPONE

- di procedere, con effetti immediati, al pagamento della somma di €. 1.076,25 a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina quale rimborso spese di lite sostenute per conto dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi di €. 1.076,25 è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al

cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2023, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 95839 del 02/05/2023;

- di impegnare la somma di €. 1,076,25 al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2023 e dare corso al relativo pagamento per le causali afferente la Sentenza n° 14208/2013 decisa nell'udienza del 16/07/2013;

DISPONE

al Servizio Economico e Finanziario per l'effetto di quanto proposto e per quanto di propria competenza:

- di procedere e liquidare l'importo di €. 1,076,25 a favore della Banca d'Italia – sez. tesoreria Provinciale di Messina, al capo X , capitolo 3518, dl Bilancio dello Stato (ai sensi dell'art. 63 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 e dell'art. 287 dl R.D. 23/05/1924) utilizzando il seguente codice IBAN: IT 38U0100003245514010351801 – CODICE BIC BITAITRRENT;


- di impegnare la somma di €. 1,076,25 al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2023 e dare corso al relativo pagamento per le causali afferente la Sentenza n° 14208/2013 decisa nell'udienza del 16/07/2013;

- di comunicare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo l'avviso di emissione dell'ordinativo di pagamento indicando il numero di **CONTENZIOSO Sentenza 1428/2013 del 16/07/2013 Butera Giuseppe c/ESA**, come indicato nell'allegata nota della predetta Avvocatura;

- di porre in essere gli atti gestionali consequenziali da parte del Direttore Generale f.f. alla liquidazione dell'importo di €. 1,076,25 riconosciuto dalla presente determina.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Coll. Amm.vo Sergio Mirabella



AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – F.R.
UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI

II DIRIGENTE RGGENTE

Dr. Franco Greco




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI- FONDO DI ROTAZIONE

Il Dirigente Reggente
Dr. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO: 19644


IMPEGNO: 230659

SUBIMPEGNO: _____

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Greco



ENTE **FILIPPO AGRICOLO**
UFFICIO BILANCIO

ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 07 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44, comma 4, L.R. del 28.12.2004 n. 17;

VISTA la Delibera Commissariale n. 07 del 31 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata.

DETERMINA

- di procedere, con effetti immediati, al pagamento della somma di **€. 1.076,25** a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina quale rimborso spese di lite sostenute per conto dell'Ente di Sviluppo Agricolo;
- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi di **€. 1.076,25** è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2023, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 95639 del 02/05/2023;
- di impegnare la somma di **€. 1.076,25** al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2023 e dare corso al relativo pagamento per le causali afferente la Sentenza n° 14208/2013 decisa nell'udienza del 16/07/2013;


DISPONE


al Servizio Economico e Finanziario per l'effetto di quanto proposto e per quanto di propria competenza:

- di procedere e liquidare l'importo di **1,076,25** a favore della Banca d'Italia – sez. tesoreria Provinciale di Messina, al capo X, capitolo 3518, di Bilancio dello Stato (ai sensi dell'art. 63 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 e dell'art. 287 del R.D. 23/05/1924) utilizzando il seguente codice IBAN: **IT 38U0100003245514010351801 – CODICE BIC BITAITRRENT;**
- di impegnare la somma di **€. 1,076,25** al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2023 e dare corso al relativo pagamento per le causali afferente la Sentenza n° 14208/2013 decisa nell'udienza del 16/07/2013;
- di comunicare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo l'avviso di emissione dell'ordinativo di pagamento indicando il numero di **CONTENZIOSO Sentenza 1428/2013 del 16/07/2013 Butera Giuseppe c/ESA**, come indicato nell'allegata nota della predetta Avvocatura;
- di porre in essere gli atti gestionali consequenziali da parte del Direttore Generale f.f. alla liquidazione dell'importo di **€. 1,076,25** riconosciuto dalla presente determina.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Candore







*Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Messina*

Segue nota

Del 12.03.2019

Prot. n. 6590

CT. 6954/2005 Avv. G. Cuccia

e.mail: giovanna.cuccia@avvocaturastato.it

Oggetto

Causa: BUTERA GIUSEPPE C/ ESA

Recupero onorari ex art. 21 - R.D. 1611/33

II Sollecito

PEC

ALL'ESA

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

UFFICIO AFFARI LEGALI

Via Libertà n. 203

90143 PALERMO

Si prega voler esitare quanto chiesto con la nota in riferimento che,
ad ogni buon fine si allega in copia.

Giovanna Cuccia
Avvocato Distrettuale dello Stato

Via dei Mille, Is. 221 n. 65 - 98123 Messina ---- C.F.: 80003660836

Tel. 090-710252/718352 ---- Fax 090-674168

P.E. messina@avvocaturastato.it (Posta Elettronica)

P.E.C. messina@mailcerti.avvocaturastato.it (Posta Elettronica Certificata)

ESA - ENTE SVILUPPO AGRICOLO S - direzione generale@pec.entesviluppoagricolo.it - 2985-30101/2023-P-accime AL 6954/2005



Avvocatura Distrettuale dello Stato

Via dei Mille isol.221, 65 98100-Messina

COD.FISC.: 80003660836

TELEFONO: 090/710252

12/03/2019-6590 P
ADS Messina / POSTA CERTIFICATA



CT/6954/2005 €

ENTE SVILUPPO AGRICOLO PALERMO

Oggetto: causa BUTERA GIUSEPPE 02/05/1936 c/ ENTE SVILUPPO
AGRICOLO PALERMO

SENTENZA: 1428/2013 del 16-07-2013

AUTORITA' GIUDIZIARIA: APP LAV di MESSINA

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PARCELLA: 2.152,50

DI CUI PER OGNI AMMINISTRAZIONE DELLO
STATO ED ENTE A PATROCINIO STABILE 1.076,25

Com'è noto, il ricorso in oggetto è stato definito con l'unita decisione, passata in cosa giudicata, che ha compensato le spese di giudizio.

**AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI
A PATROCINIO STABILE**

In applicazione dell' Art.21 u.c. del T.U. sull'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30.10.1933 n.1611 modificato dall'Art. 27 della L. 3.4.1979 n.103 ed in applicazione delle norme di cui alla L. 23.12.1993 n. 559, che ha soppresso le contabilita' speciali disponendo l'istituzione di appositi capitoli di bilancio dello Stato, si prega di voler corrispondere la somma, indicata nell'oggetto, pari alla meta' dei diritti e degli onorari esposti nella parcella allegata, giusta liquidazione dell'Avvocato Distrettuale dello Stato.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo dovuto dovrà essere corrisposto a mezzo di mandato diretto (il cui avviso di pagamento e la relativa quietanza dovranno essere inoltrati alla Scrivente) tratto sulla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Messina, da commutarsi in quietanza di entrata intestata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, al capo X, capitolo 3518, art. 1 del bilancio dello Stato, ai sensi dell'Art. 63 del R.D. 18.11.1923 n.2440 e dell'Art. 287 del R.D. 23.5.1924 n.827.

Gli Enti non tenuti ad effettuare pagamenti attraverso girofondi di Tesoreria, potranno corrispondere l'importo a mezzo di bonifico bancario a favore della Banca d'Italia - sez. tesoreria Provinciale di Messina, al capo X, capitolo 3518, del bilancio dello Stato (ai sensi dell'Art. 63 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'Art. 287 del R.D. 23.5.1924) utilizzando il seguente codice IBAN IT38U0100003245514010351801 - CODICE BIC BITAITRENT.

Si invita infine a voler comunicare a questa Avvocatura Distrettuale dello Stato l'avviso di emissione dell'ordinativo di pagamento, indicando il numero di contenzioso e le parti al fine di consentire l'identificazione dell'affare al quale il pagamento si riferisce.

Si resta in attesa di cortesie notizie sul menzionato provvedimento e per ogni eventuale chiarimento si prega di rivolgersi all'Ufficio Liquidazione - tel. 090/710252

L'AVVOCATO DELLO STATO
AVVOCATO DELLO STATO
Giuseppe Antillo



Avvocatura Distrettuale dello Stato
Via dei Mille, 65
95122 MESSINA



N. 142/2013 Reg. Sent.
N. 14/2008 R. G. Lav.
N. 2154/2013 Cron.

6954/05e

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :

- 1) dott. A.T. Rizzo Presidente
- 2) dott. L. Villari Consigliere
- 3) dott. B. Catarsini Consigliere rel.

all' udienza collegiale del 25 giugno 2013 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa vertente tra:

ESA - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato di Messina APPELLANTE

CONTRO

BUTERA GIUSEPPA, nt. a Riesi in data 2 maggio 1936, rappresentato e
difeso dall' avv. M. Radici APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Patti
n. 175/2008 del 6 - 2 - 2008.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Patti Butera Giuseppe, dipendente
dell'Ente di Sviluppo Agricolo, in servizio presso la sede zonale di
Acquedolci fino al giugno 2003, data di collocamento in quiescenza, espose
di essere stato inquadrata nella ctg. C pos. C3 con il profilo professionale di
Direttore Agrario Coordinatore a seguito dell'applicazione - della



ORIGINALE

319435

193

193

3 LUG 2013

M

contrattazione integrativa decentrata del C.C.N.L. comparto Ministeri, avvenuta con delibera del C.A. n.149/C.A. del 18.9.2001 e che, in virtù della L.R. 15.5.2000 n.10, applicabile all'ente datoriale quale ente pubblico non economico sottoposto a vigilanza e/o a controllo della Regione (art.1) avrebbe avuto diritto all'inquadramento in terza fascia dirigenziale, in base all' art.6 comma 1, L. reg. 10 / 2000, ricompreso nel titolo primo della legge, nella parte in cui istituisce la terza fascia dirigenziale, essendo stato equiparato il personale dell'Area C pos. Ec. C2 e C3 ai dirigenti amministrativi e tecnici della Regione ed al corrispondente trattamento economico dal 1.1.2002 (data successiva al venir meno dell'efficacia del CCNL comparto ministeri per i dipendenti ESA) e ciò in virtù delle tabelle di equiparazione adottate dall'Ente con delibera del CdA n.172/CA del 4.10.2002, vistate dalla Giunta Regionale Siciliana con delibera n.314 del 7.12.2000 e, infine, approvate con D.P.R.S. n.70/G.R.IV/5.G. del 12.4.2001. L'istante chiedeva, quindi, che fosse riconosciuto il suo diritto all'inquadramento in terza fascia dirigenziale nonché quello alle differenze retributive tra il trattamento economico in godimento e quello superiore spettante, da quantificarsi a mezzo c.t.u., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, oltre alla vittoria di spese e compensi difensivi. In subordine istava per l'inquadramento in Cat. D pos. Ec. D4 secondo l'accordo di riclassificazione del personale adottato fra l'Ente e le Organizzazioni Sindacali.

L'Ente di Sviluppo Agricolo si costituiva nel giudizio contestando le pretese attrici e chiedendone il rigetto, eccependo l'inapplicabilità al rapporto in questione, del titolo I della L.R. n.10/01 in assenza dell'adozione, da parte dell'ente in oggetto, di appositi regolamenti di organizzazione, essendo le norme dettate in materia di struttura organizzativa esclusivamente riferibili alla Regione.

2
Mile

Con la sentenza non definitiva richiamata in epigrafe il giudice del lavoro accoglieva la domanda principale disponendo con ordinanza per il prosieguo. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 29 - 1 - 2009 proponeva appello E.S.A., censurando le statuizioni della sentenza con riguardo all'immediata operatività del titolo I della 1 L.r. 10 / 2000 all'E.S.A., deducendo, invero l'inapplicabilità della legge regionale in assenza di previa adozione del regolamento di organizzazione di cui all' art.1 comma 3 della stessa legge.

Chiedeva, pertanto, in riforma della decisione impugnata, il rigetto delle domande spiegate nel primo grado di giudizio, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.

Butera Giuseppe si costituiva contestando i motivi addotti a sostegno del gravame e ne chiedeva il rigetto, con conferma della pronuncia.

All' udienza odierna, la causa è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel dirimere la presente controversia occorre prendere le mosse dalla L.R. n.21/65 che, nel trasformare l'Ente per la riforma agricola in Sicilia in Ente di Sviluppo Agricolo (attuale E.S.A.) prevedeva che il regolamento Organico uniformasse la disciplina del personale impiegato (ad eccezione del Direttore Generale) ai principi dell'impiego statale in cui il personale era distinto per carriere in base all'importanza ed alla natura dei compiti da disimpegnare ed alle relative capacità e responsabilità. Il regolamento Organico rinviava (per quanto non contemplato) alle disposizioni dei dipendenti civili dello Stato. Orbene l'ordinamento del personale E.S.A. differiva profondamente da quello regionale sia per struttura di carriere che per profili dello stato giuridico ed economico.

Con l. reg. n.10 / 2000 è stata disciplinata l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego dei dipendenti regionali e di quelli degli enti sottoposti a vigilanza e/o controllo della regione (fra i quali va compreso l'E.S.A.). La citata legge regionale, all'art. 1, comma 3 stabilisce che *"Gli enti di cui al comma 1 - tra i quali è compreso pacificamente l' ESA - si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione"*.

Il problema che questa Corte è chiamata a dirimere riguarda, quindi, l'applicabilità immediata, o meno, al rapporto di lavoro del dipendente E.S.A. del titolo I della legge in quanto risulta dalle concordi deduzioni delle parti che al momento della proposizione dell'azione non era stato adottato il regolamento di organizzazione previsto dalla norma.

Orbene, reputa il Collegio che al problema debba essere data risposta negativa, nel senso che non è possibile ritenere che la disposizione di inquadramento abbia immediata applicazione, sia in base ad un'interpretazione letterale delle norme, che adottando un criterio esegetico logico.

Sotto il profilo lessicale è espressamente previsto che all'adeguamento alle nuove posizioni si provveda adottando appositi regolamenti di

4
Me

organizzazione, nel senso cioè che solo quando tali regolamenti saranno adottati si potrà procedere ai nuovi inquadramenti.

In tal senso si è espresso recentemente il Supremo Collegio, con la sentenza Sez. lavoro, 10/05/2010, n. 11245, la quale ha ritenuto che "La legge regionale Sicilia n. 10 del 2000, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego - ivi compreso l'ordinamento della dirigenza, regolato dall'art. 6 della medesima legge - alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione stessa, stabilisce espressamente che detti enti debbano adeguarsi "anche in deroga alle disposizioni di legge che li disciplinano" al regime giudico così introdotto adottando appositi regolamenti di organizzazione. Ne consegue che la nuova disciplina non è immediatamente operativa, dovendosi escludere in particolare che la regola possa ritenersi derogata con riguardo all'istituzione della terza fascia dirigenziale, prevista dall'art. 6 della legge reg. n. 10 del 2000, la cui introduzione postula necessariamente l'adozione delle norme regolamentari organizzative, finalizzate - in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - a collegare gli inquadramenti del personale rispetto all'assetto organizzativo dell'ente e alle conseguenti determinazioni in materia di organico. (in senso conforme vedasi Corte d'App. Palermo, 12/01/2006)".

Ritiene il Collegio che i suddetti principi siano perfettamente applicabili nel caso di specie.

Neppure la domanda avanzata in via subordinata dal Butera è accoglibile.

Occorre prendere le mosse dall'art.5 della L.R. in argomento: "1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione

regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarità delle strutture. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, si procede, previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilità e di esplicazione connessi. All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'articolo 2 lettera c) della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si procede avendo riguardo alle professionalità definite nel previgente ordinamento dalle soppresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attività professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'Amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni propri della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il personale di cui al comma 1 è assegnato ai singoli rami dell'Amministrazione regionale in relazione alle specifiche professionalità ed esperienze. Le successive variazioni delle dotazioni organiche sono determinate secondo i principi contenuti nell'articolo 5 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e al fine di realizzare contenimenti di spesa, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla Giunta regionale, previa verifica degli effettivi bisogni, correlata all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed a seguito di consultazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da esaurirsi entro quindici giorni dalla proposta e con specifico riferimento alle necessarie modificazioni istituzionali, ai processi di delega, riordino, trasferimento di funzioni, alle definizioni di processi di decentramento, ed alle conseguenti esigenze organizzative finalizzate ad obiettivi di contenimento della spesa. Le variazioni di organico in aumento sono adottate con legge. La variazione della dotazione organica è assunta con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ove comporti riduzioni di spese e non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente".

Appare evidente, dunque, che l'applicazione della L.R. non possa essere effettuata in assenza di una normativa interna che proceda, in ossequio ai principi fissati dalla normativa regionale, a operare una variazione della dotazione organica che sia in linea con l'esigenza di contenimento della spesa, coerente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla Giunta regionale, attuata previa verifica degli effettivi fabbisogni, in correlazione all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'esigenza di eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e sempre previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Occorre, in particolare, che l'amministrazione interessata provveda, nella discrezionalità che le è propria, alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per

7
C.M.

l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilità e di esplicazione connessi.

Si tratta, in sostanza, di un'attività di ridefinizione delle dotazioni organiche che non è consentita al giudice in quanto involge valutazioni strettamente inerenti l'organizzazione amministrativa specifica dell'ente in oggetto e, pertanto, attuabile solo per il tramite di appositi regolamenti di organizzazione.

Come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 20.10.2005 in fattispecie analoga, *"l'operatività dell'art. 5 nei confronti degli Enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione non può prescindere, come per le altre norme di cui al suindicato titolo, dall'intervento della fonte secondaria (regolamento di organizzazione) di cui al co.3, che costituisce lo strumento tecnico utilizzato dal legislatore per consentire all'Ente di adeguare il proprio ordinamento interno ai nuovi principi, anche in deroga alle disposizioni di legge speciale che lo disciplinano"*.

L'intento del legislatore è stato, dunque, quello di consentire la recezione del nuovo regime di inquadramento del personale con tutti gli adattamenti indispensabili alla concreta situazione di ogni singola amministrazione coinvolta.

Appare innegabile, dunque, che le tabelle di equiparazione, approvate con la delibera n°172 del 4/10/2000 del C.d.A dell'Ente, poi recepita nel D.P.R.S. N° 70 del 12/4/2001, lungi dall'aver operato un'equiparazione giuridica tra i dipendenti dell'E.S.A. e quelli regionali, hanno, come specifica finalità (fissata dall' art. 31 della L.r. 6/97), solo l'effetto di contenimento degli oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, al fine di garantire il rispetto del principio che il trattamento giuridico ed economico del

personale degli enti vigilati non potesse essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali.

Ritiene il Collegio che l'immediata applicabilità delle tabelle di equiparazione condurrebbe ad un incremento della spesa pubblica, in contrasto con la *volunta legis* (richiamata dal citato art.5 della l.r. n.10/00) il cui scopo, che l'interprete è tenuto a osservare, è quello di "razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale" (art. 1, comma, 1, lett. b), della L.R. 15 maggio 2000, n. 10).

Per quanto, infine, attiene al documento prodotto dagli appellanti all'udienza del 9 aprile 2013, ritenuto dagli appellanti vero e proprio regolamento di organizzazione attuativo della L.R. n.10/2000, esso è privo della delibera e della data di approvazione. Inoltre l'art.9 del documento in parola rinvia, per la sua attuazione, ad un separato regolamento da adottarsi entro 60 giorni che, allo stato, non risulta essere stato ancora emanato sicchè esso è privo di immediata efficacia precettiva.

Non essendovi motivi per discostarsi da tale motivato orientamento, deve affermarsi che la nuova disciplina non è immediatamente operativa, necessitando l'adozione del regolamento di organizzazione secondo la procedura prevista per tale atto, con conseguente rigetto delle domande fondate su tale operatività.

La sentenza va, pertanto, riformata con conseguenziale rigetto delle domande spiegate da Butera Giuseppe in primo grado.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella natura delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

9

Mlle

La Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dall'Ente di Sviluppo Agricolo avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Patti n. 175/2008 del 6 - 2 - 2008, nei confronti di Butera Giuseppe, così provvede:

- In riforma della sentenza appellata rigetta le domande avanzate da Butera Giuseppe con ricorso del 30 agosto 2005;
- Compensa tra le parti le spese giudiziali.

Messina, 25 giugno 2013

Il Consigliere est.

(dott. B. Caruso)

Il Presidente

(dott. A.T. Rizzo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Messina 16 LUG 2013
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Pajno

Copia conforme all'originale
Messina 29 LUG 2013
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe PAJNO

RELATA DI NOTIFICA

L'Anno 2013 il giorno 9 del mese di Settembre istante l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina per l'E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo, in persona
del legale rappresentante pro tempore, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
dell'Ufficio Unico Notificazioni della Corte di Appello di Messina, ho notificato e
dato copia conforme all'originale, da me collazionato, alla Sig.ra Butera Giuseppa,
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Radici domiciliato presso lo studio
dell'avv. Alberto Gullino in Messina via Lepanto 7, ivi consegnandone copia a mani *Butera*
di *ell' Avv. A. Gullino* *AG*



Leossius P. P. 2013

